

REGOLAMENTO (CEE) N. 2602/88 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2415/88 relativo alla vendita mediante gara di carni bovine detenute da alcuni organismi di intervento e destinate all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2415/88 della Commissione⁽³⁾, prevede la vendita, mediante gara, di carni bovine detenute da alcuni organismi d'intervento e destinate all'esportazione;

considerando che dall'esperienza emerge l'opportunità di modificare i requisiti minimi per la presentazione delle offerte e i criteri da seguire per la fissazione eventuale del prezzo minimo; che inoltre, per aumentare le possibilità di vendita, occorre modificare l'elenco dei paesi di destinazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2415/88 è modificato come segue:

1. All'articolo 2, paragrafo 1, dopo il secondo comma è inserito il seguente comma:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 1988.

« Tuttavia, nell'agosto 1988 si procederà ad una gara particolare supplementare il cui termine di presentazione delle offerte scade il 23 agosto 1988 alle ore 12. »

2. All'articolo 3, paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente testo:

« a) le offerte sono valide soltanto se riguardano un quantitativo minimo di 25 000 t e se l'operatore interessato presenta offerte in almeno due Stati membri ».

3. All'articolo 3, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

« Dopo l'esame delle offerte ricevute per ogni gara particolare si procede alla fissazione di un prezzo minimo o dei prezzi minimi di vendita oppure si decide di non dare seguito alla gara. In caso di applicazione del disposto del paragrafo 1, lettera c), l'aggiudicatario di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2173/79 è l'offerente che offre il prezzo medio con la ponderazione più elevata ».

4. L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 208 del 2. 8. 1988, pag. 11.